



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N 295-bis del Registro

OGGETTO: Rettifica errore materiale Ordinanza n.295 del 12 luglio 2020 recante Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'Ordinanza n. 295 del 12 luglio 2020 recante Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri;

Rilevato il mero errore materiale contenuto nella parte motiva della predetta ordinanza e, in particolare, nella parte in cui è così riportato:

*“**CONSIDERATO** che, a tal fine, con nota prot. xxxx del xx luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (xxxx) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia riferendo che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere...”;*

Considerata la necessità di rettificare l'errore materiale mediante indicazione espressa degli estremi di quanto erroneamente indicato con il segno grafico della x, richiamando altresì il parere favorevole del Responsabile dando atto che nella predetta ordinanza laddove è scritto *“**CONSIDERATO** che, a tal fine, con nota prot. xxxx del xx luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (xxxx) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia riferendo che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere...”* debba intendersi scritto *“**CONSIDERATO** che, a tal fine, con nota prot. /AOO_005/PROT/05/07/2020/002504 del 5 luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (25 giugno/01 luglio 2020) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia, e con mail dell'11 luglio 2020, il Responsabile del coordinamento delle attività epidemiologiche ha reso parere*



REGIONE PUGLIA

favorevole, trattandosi di regole identiche a quelle già previste per il trasporto via terra, confermando che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere...”, restando, per il resto invariata l'ordinanza n.295 del 13 luglio 2020.

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, sentito il Direttore del Dipartimento della Salute,

emana la seguente

ORDINANZA

Con riferimento all'ordinanza n.295 del 12 luglio 2020, **recante Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto marittimo di passeggeri**” laddove nella parte motiva è scritto **“CONSIDERATO** *che, a tal fine, con nota prot. xxxx del xx luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (xxxx) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia riferendo che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere...”* debba intendersi scritto **“CONSIDERATO** *che, a tal fine, con nota prot. /AOO_005/PROT/05/07/2020/002504 del 5 luglio 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (25 giugno/01 luglio 2020) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia, e con mail dell'11 luglio 2020, il Responsabile del coordinamento delle attività epidemiologiche ha reso parere favorevole, trattandosi di regole identiche a quelle già previste per il trasporto via terra, confermando che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto marittimo di passeggeri intraregionale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere...”*. E' confermato nel resto il contenuto della Ordinanza 295 del 12 luglio 2020.

Bari, addì 13 luglio 2020

Michele Emiliano